

Simili controversie, se di valore superiore alle L. 500, son di competenza invece dei tribunali consolari i quali emettono sentenze inappellabili fino al valore di L. 1500, mentre per valori maggiori è ammesso l'appello presso la Corte di Genova contro le sentenze dei tribunali consolari d'Africa escluso l'Egitto, e presso quella di Ancona contro le sentenze dei tribunali consolari d'Egitto e degli altri paesi in cui i consoli esercitano una giurisdizione contenziosa civile e penale.

6. Per la spedizione e la legalizzazione di atti relativi alla navigazione erano dovuti agli Uffici Consolari dei compensi detti appunto *diritti consolari*, e stabiliti da apposita tabella approvata con R. decreto 10 agosto 1890.

L'onere di tali diritti è stato ritenuto troppo gravoso per la marina mercantile, e pertanto è stato opportunamente soppresso quasi del tutto con recente disposizione ¹⁾.

¹⁾ Con l'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, sono stati aboliti i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 e 53 della citata tabella: restano quindi solo in vigore i diritti per le relazioni straordinarie del capitano (§ 50), per la trascrizione di atti di vendita della proprietà navale (§ 52), per i certificati di dismissione di bandiera e pubblicazione di avvisi e dichiarazioni d'ufficio (§ 54) e per le copie di documenti relativi alla navigazione (§ 55).